



Comune di Fonte

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 54 del 11/12/2025

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno 11 del mese di Dicembre, in seduta telematica, l'Organo di Revisione Finanziaria, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024, riunito in modalità telematica, risulta così composto:

<u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u>	presidente
<u>Dott. Gianluca LA VITA</u>	componente
<u>Dott. Francesco VALENTE</u>	componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO:

- che è stata trasmessa con mail del successivamente integrata con mail del 09/12/2025 la determinazione del Dirigente del Settore Personale N. 1310 del 03/12/2025 avente ad oggetto: "Fondo risorse decentrate anno 2025 - integrazione risorse stabili ai sensi dell'art. 14, comma 1bis, D.L. 25/2025."

PREMESSO:

- che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, decreto Legislativo n. 165 del 2001 prevede inoltre che *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1."*

CONSIDERATO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il "CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021";

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che “....., a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

RICHIAMATO inoltre l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 il quale prevede che “1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

.....
6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”

VISTI inoltre:

- il comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce, tra l'altro che “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, rubricato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” che nelle premesse rileva che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

VISTE, altresì:

- le Determinazioni del Dirigente del Settore personale n. 149 del 11.02.2025 e n. 1093 del 21.10.2025 con le quali si è proceduto alla costituzione e successiva integrazione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 03/12/2025 avente ad oggetto "AUMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART 14 C.1BIS D.L.25 DEL 2025 CONV. IN L. 69/2025- AUTORIZZAZIONE E INDIRIZZI PER LA CONTRATTAZIONE."

RILEVATO che la sopra richiamata deliberazione di G.C. da indirizzo al Dirigente del Servizio Risorse Umane, per l'aumento del fondo risorse decentrate parte stabile, anno 2025, ex art. 14 co. 1 bis D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, per euro 10.000,00, da destinare alla performance individuale, riportando, nel corpo della deliberazione che *"l'incremento in deroga, massimo possibile, della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2025, ammonta adeuro 496.263,02 come da allegato alla presente deliberazione"* e che *".....l'aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2025 per euro 10.000,00 (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'articolo 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, risulta rispettoso:- della "soglia" ex d.m. 17.03.2020, del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006;"*

RICHIAMATO l'art. 14 comma 1 bis) del D.L. n. 25/2025 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali."*;

ACQUISITE dall'Amministrazione - Settore 1 Amministrativo ulteriori tabelle dimostranti il rispetto della sopra richiamata *incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;*

RICHIAMATO il proprio parere n. 48 del 17/10/2025 sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "III AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-2026-2027." nel quale viene "Accertato quindi, ai sensi dell'art.19 comma 8 della Legge 448/2001, che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, e che non sono previste deroghe a tale principio e asseverato nei termini sopra riportati, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 17/03/2020 *il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;*";

ATTESO che nella sopra richiamata Determinazione n. 1310 del 03/12/2025 si stabilisce *integrare la parte stabile del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1bis del D.L. 25 del 14.03.2025 di euro 10.000,00 al netto degli oneri riflessi*;

RILEVATO, quindi che la determinazione in oggetto corredata dallo schema riassuntivo del fondo allegato che riporta una decurtazione di € 25.446,77 per garantire il rispetto del sopra richiamato limite del *corrispondente importo determinato per l'anno 2016* come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

OSSERVATO che le risorse variabili inserite nel fondo, sia quelle sottoposte al limite del 2016 che quelle non sottoposte, rappresentano degli importi eventuali da inserire nel caso siano presenti le condizioni normative e di capacità di bilancio per sostenerle;

RACCOMANDATO, per quanto riguarda le Risorse variabili non sottoposte a limite, di procedere alla verifica delle motivazioni giuridiche alla base dell'esclusione dal sopra richiamato limite e che vengano utilizzate nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e nel rispetto di quanto raccomandato

PRENDE ATTO


della Costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 per il personale non dirigente effettuata con Determinazioni del Dirigente del Settore personale n. 149 del 11.02.2025 e n. 1093 del 21.10.2025 e n. n. 1310 del 03/12/2025.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gianluca CALDARELLI



Gianluca LA VITA



Francesco VALENTE

